### **ALLEGATO E-1**

### SOGGETTI PARTECIPANTI AL MERCATO TIPICO

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN'IMPRESA AGRICOLA

II/la sottoscritto/a			(	(nome e cognome)
nato/a a		il		
codice fiscale/partita IVA				
residente/con sede in	via/piazza		n.	cap
partecipante al mercato agrico	olo in qualità di imprenditore ag	ricolo,		
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dice eventualmente emanato sulla ba	uli, nel caso di dichiarazioni non veribre 2000, n. 445, nonché della dase della dichiarazione non veritidelle dichiarazioni rese (art. 75 D.F	decadenza dai benefici d era, qualora dal contro	consegue ollo effettu	nti al provvedimento
<b>dichiara</b> ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445				
★ di essere in possesso de esplicativa (4);	i requisiti morali previsti dall'a	art. 4, comma 6 del	D.Lgs.	228/2001 (v. nota
	propri confronti le cause di c 159 del 6 settembre 2011 (ant			
di essere iscritto nel Regis dal 1993, n. 580;	stro delle Imprese della C.C.I.A in qualità di imprenditore agi	A.A. di ricolo o associato, ai	sensi de	al n ell'art. 8 L. 29-12-
<ul> <li>che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell'anno solare precedente, non risulta superiore a 160.000 euro, nel caso di imprenditore individuale, o a 4 milioni di euro, nel caso di società (v. nota esplicativa (3));</li> </ul>				
□ di aver effettuato la regis l'Azienda provinciale per i \$	strazione dell'impresa aliment Servizi Sanitari – distretto di	are in data	r	nr presso ;
	*** ***			
Dichiara inoltre:				
□. che intende vendere al det	taglio i seguenti prodotti prover	nienti in misura preval	ente dall	a propria azienda:

□ di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno rispettate le relative norme speciali;						
<ul> <li>Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003</li> </ul>	(art. 13)					
<ul> <li>i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al prod</li> <li>il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico</li> <li>il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura</li> <li>titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichia</li> <li>responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene</li> <li>in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolar</li> </ul>	o; ; arazione; · indirizzata la dichiarazione;					
Data Luogo	Firma					
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in prese	•					
(indicare in stampatello	o il nome del dipendente) en autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.					
Si allega:  □ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno	no in corso di validità (per cittadini extracomunitari)					

### **ALLEGATO E-2**

### SOGGETTI PARTECIPANTI AL MERCATO TIPICO

# DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN'IMPRESA AGRICOLA (AMMINISTRATORI, SOCI, ecc.)

per i soggetti indicati all'articolo 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (requisiti morali per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli) e all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (antimafia): v. note esplicative (1) e (4))

			,
II/la sottoscritto/a			(nome e cognome)
nato/a a		il	
codice fiscale/partita IVA	1		
residente/con sede in		via/piazza	n.
сар	in qualità di		
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)			

### dichiara

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- □. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (v. nota esplicativa (4));
- □. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (antimafia) (v. nota esplicativa (1));

### Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo	Data	Firma
	_/_/	

### Note esplicative:

(1) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, per la parte che interessa:

#### D.Lgs. 6-9-2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

- 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

(2) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, per la parte che interessa:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71
Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo, VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.

- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

(...)

- (3) Tali limiti sono previsti dall'articolo 4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001. Questo punto della dichiarazione non va compilato nel caso di imprese agricole di nuova costituzione.
- (4) In base all'articolo 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001: "non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna".